

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2024**  
**157/2024/R/GAS**

**PROPOSTA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN MERITO**  
**A CONDIZIONI, CRITERI, MODALITÀ E REQUISITI DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DI**  
 **VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1292<sup>a</sup> riunione del 23 aprile 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 24 giugno 2002;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2011);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto ministeriale 25 agosto 2022);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*” (di seguito: legge concorrenza 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione 7 giugno 2006, 108/06, e in particolare l’Allegato 2 “Codice di Rete tipo per il servizio di Distribuzione Gas” (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 465/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel (di seguito: deliberazione 762/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità, 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (Quadro Strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 69/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 69/2024/R/gas);
- il vigente Testo integrato del bilanciamento (TIB);
- il vigente Testo integrato *unbundling* contabile (TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato in materia di obblighi informativi di natura anagrafica per i soggetti operanti nei settori di competenza dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (TIAO);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 70/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 70/2024/R/gas);
- le osservazioni inviate da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 70/2024/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di emanare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera *h*)) con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- il decreto legislativo 164/2000, all’articolo 17 come modificato dal decreto legislativo 93/2011, aveva previsto - fino alla versione vigente alla data di entrata in vigore della legge concorrenza 2022 - che:
  - *“a decorrere dal 1 gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”* (comma 1);
  - *“le società interessate alla inclusione nell’elenco di cui”* all’alinea precedente [...] *“presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero [...]”* (comma 3, primo periodo);
  - *“il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l’iscrizione nell’elenco [...] del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi”* (comma 3, secondo periodo);
- ai sensi di quanto sopra, con il decreto ministeriale 29 dicembre 2011 sono stati stabiliti *“i criteri in base ai quali [...] il Ministero dello sviluppo economico [...] si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell’elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di*

*distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale”.*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 164/2000 in materia di promozione della concorrenza nel settore del gas naturale sopra ricordate sono state modificate dall'articolo 9 della legge concorrenza 2022, entrata in vigore il 31 dicembre 2023. Per effetto di tale intervento normativo, in particolare, l'allora vigente comma 3 è sostituito dal seguente:
  - “[...] *l'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità [...] (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- per effetto della modifica di cui al precedente punto, è stato quindi dato mandato all'Autorità di proporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione”* in merito all'Elenco vigente *“dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas”.*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 69/2024/R/gas, l'Autorità ha illustrato con il documento per la consultazione 70/2024/R/gas i propri orientamenti in merito ai criteri e ai requisiti per la revisione dell'Elenco Venditori di Gas Naturale (di seguito: EVG) che intende proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, come previsto dalla Legge concorrenza 2022;
- i requisiti di inclusione all'EVG sono applicabili alle imprese già operanti nel mercato della vendita al dettaglio (e quindi iscritte all'Elenco vigente) così come alle imprese

che ne richiedono l'iscrizione successivamente alla data della sua istituzione. Per questo motivo, nel procedimento si è inteso anche valutare se gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011 e attualmente vigenti siano ancora rispondenti alle iniziali finalità e coerenti con l'attuale assetto del settore oppure se sia opportuno rivederne alcuni aspetti;

- in generale, è intenzione dell'Autorità proporre criteri e requisiti (tecnici, di onorabilità e finanziari) per l'iscrizione e la permanenza nell'EVG che:
  - permettano di identificare i soggetti in grado di svolgere professionalmente l'attività di vendita, con il duplice scopo di autorizzare le sole imprese che presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema, e di consentire ai clienti finali la valutazione dell'affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività nei loro confronti;
  - ove possibile, siano i medesimi criteri e requisiti già previsti per l'elenco delle imprese di vendita nel settore elettrico, come definiti dal decreto ministeriale 25 agosto 2022 anche sulla base degli elementi proposti con la deliberazione 762/2017/R/eel, o quantomeno siano a essi analoghi; ciò al fine di armonizzare tra loro i requisiti per i due settori, nel caso le specificità della regolazione e della struttura dei mercati lo consentano, dal momento che i medesimi soggetti possono essere attivi nella vendita *retail* di entrambe le *commodities*, non compromettendo la possibilità della convergenza a medio termine degli elenchi dei due settori;
  - siano il più possibile omogenei per le imprese di vendita del gas naturale nelle diverse forme indicate dalla normativa (gas naturale, gas naturale liquefatto e biogas) a eccezione dei casi in cui risulta più opportuno prevedere requisiti differenziati per i casi di vendita tramite una rete non connessa alla rete di trasporto nazionale ossia per il tramite di autocisterne o carri bombolai (di seguito: tramite reti isolate), caratterizzate da modalità più semplificate di approvvigionamento e operatività. Per tale motivo si è inteso proporre che l'EVG continui a riportare la tipologia di gas naturale per cui ciascuna impresa è autorizzata alla vendita - come attualmente previsto dal decreto in vigore - ed evidenzi altresì se tale autorizzazione si riferisca alla vendita a clienti finali tramite una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto oppure tramite reti isolate;
- per quanto riguarda i requisiti tecnici che si intende proporre alla conclusione del procedimento e che sono finalizzati a garantire che le imprese siano in grado di fornire ai propri clienti un'adeguata attività commerciale, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione con il documento 70/2024/R/gas che:
  - tutte le imprese di vendita di gas naturale (comprese quindi quelle che operano tramite reti isolate) abbiano le medesime forme societarie previste dall'Elenco venditori di energia elettrica (di seguito: EVE) di cui al decreto ministeriale 25 agosto 2022 e che l'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo riporti, tra l'altro, l'attività di vendita di gas naturale, coerentemente declinata nel caso avvenga tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto oppure tramite reti isolate;

- le imprese di vendita tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto le imprese forniscano almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi, come per il settore elettrico, per le sole imprese che svolgono l'attività per il tramite di una rete di distribuzione connessa con la rete di trasporto nazionale;
- siano confermate le vigenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011 in merito alla possibilità per le imprese di gestire sia l'attività di distribuzione tramite reti isolate che di vendita di gas naturale (articolo 1, comma 4) nonché all'iscrizione all'EVG delle imprese distributrici autorizzate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 164/2000;
- non riproporre invece gli altri requisiti tecnici attualmente vigenti (riferiti alla necessità, per le imprese, di evidenziare il rispetto delle disposizioni in materia di separazione delle attività non compatibili con la vendita, di presentare informazioni in merito alla struttura organizzativa e di presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni di cui agli articoli 3 e 4) in quanto si è ritenuto che tali aspetti siano ridondanti rispetto a quanto presidiato dalla regolazione oppure siano divenuti meno significativi alla luce della struttura attuale della filiera;
- per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, non presentando l'attuale elenco nel settore del gas naturale disposizioni in tal senso, si è inteso proporre l'introduzione di elementi mutuati da quanto in vigore per il settore elettrico. In particolare, tali requisiti consistono nell'assenza dello stato di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nell'onorabilità *stricto sensu* delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle imprese di vendita, entrambi a valere per tutte le imprese di vendita nonché per le imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile;
- per quanto riguarda i requisiti finanziari, l'Autorità ha condiviso con gli operatori il proprio orientamento di proporre due criteri, con finalità analoga rispetto a quanto previsto per il settore elettrico, che permetterebbero di non riproporre le disposizioni dell'Elenco vigente che richiamano il rispetto dell'articolo 18 del decreto legislativo 164/2000, riferite a un assetto del mercato all'ingrosso del gas naturale meno maturo dell'attuale;
- il primo criterio è finalizzato a valutare la solidità economica delle imprese per l'esecuzione dei contratti; sotto questo profilo, è intenzione dell'Autorità riproporre il medesimo requisito previsto per l'EVE e prevedere che le imprese di vendita debbano avere un capitale sociale minimo interamente versato pari a 100.000 euro. Tale requisito:
  - assolve anche a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 con un indicatore di immediata verificabilità da parte del Ministero;
  - è da prevedersi per le sole imprese di vendita di gas naturale che operano tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto in quanto quelle che operano unicamente tramite reti isolate presentano un'attività tipicamente più limitata e non hanno necessità di essere strutturate come i soggetti che devono

stabilmente relazionarsi con altri attori della filiera (imprese di distribuzione e imprese di trasporto);

- il secondo criterio è finalizzato a misurare la capacità di approvvigionarsi dei servizi di filiera evitando partite di socializzazione a carico del Sistema; in quest'ottica quindi il requisito esposto in consultazione può trovare applicazione solo nel caso di imprese di vendita a clienti finali per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto;
- tale criterio mira a valutare la scelta da parte di ciascun venditore dei soggetti di cui si avvale per la gestione del proprio approvvigionamento (i.e. l'utente della distribuzione e l'utente del bilanciamento) ovvero la *performance* del venditore stesso laddove ricopra direttamente questi ruoli. Il requisito che è ritenuto opportuno si basa cioè sui casi di:
  - attivazione del servizio di *default* trasporto di cui alla deliberazione 249/2012 a seguito di risoluzione del contratto di trasporto, per inadempienza dell'utente del bilanciamento;
  - attivazione dei servizi di ultima istanza per i punti serviti in *default* trasporto a seguito di mancato pagamento di una fattura del servizio di *default* trasporto;
  - attivazione dei servizi di ultima istanza per tutti i punti serviti per il tramite dell'utente della distribuzione che perduri nell'inadempienza di una fattura del *default* trasporto;
- in particolare, il requisito di natura finanziaria che si è individuato prevede le seguenti condizioni, con riferimento a ciascuno degli utenti di cui l'impresa si serve:
  - non sia attivato – nei confronti dell'impresa di vendita ovvero dell'utente della distribuzione di cui essa si serve su una certa rete – il servizio di *default* trasporto per via della risoluzione per inadempimento di contratti di trasporto nei confronti di utenti del bilanciamento a cui è collegata, per più di una volta in 12 mesi (scorrevoli), indipendentemente dai punti di interconnessione (tra reti di trasporto e di distribuzione) in cui il medesimo servizio di *default* trasporto sia attivato. Ciò confermando anche che l'interruzione della filiera per assenza del rapporto tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione non rientra nei requisiti di tipo finanziario dell'EVG che si propone in quanto non comporta di per sé una socializzazione;
  - non siano attivati i servizi di ultima istanza, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di *default* trasporto da parte del medesimo utente della distribuzione per più di 2 volte in 24 mesi (scorrevoli);
  - non siano attivati i servizi di ultima istanza ai sensi della deliberazione 138/04, articolo 25, comma 1, ovvero che, decorso il termine di 12 mesi di cui al comma 12.1, lettera *b*) della medesima deliberazione, l'utente non abbia adempiuto ai pagamenti nei confronti dall'impresa maggiore di trasporto o dal fornitore transitorio nell'ambito del servizio di *default* trasporto;
- il requisito finanziario di cui sopra possa permettere di suggerire la rimozione della necessità, per le imprese di vendita, di rispettare gli obblighi dell'articolo 18 del decreto legislativo 164/2000 e di verificare l'affidabilità del proprio approvvigionamento previsto dall'Elenco vigente, in quanto tale aspetto può essere

soddisfatto in modo adeguato nonché più efficiente con i criteri che si intende proporre;

- per quanto riguarda gli aspetti relativi alle modalità di ammissibilità all'EVG, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti, ritenendo che i termini previsti transitoriamente per l'iscrizione all'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica siano adeguati anche per il settore del gas naturale, sia per le imprese già operanti (e quindi iscritte all'attuale elenco) che per quelle di nuova iscrizione;
- in merito, infine, alle modalità per la permanenza, l'esclusione o la cancellazione dall'EVG, è intenzione dell'Autorità:
  - proporre procedure analoghe a quelle già vigenti per il settore elettrico, in particolare per quanto riguarda le tempistiche entro cui le imprese debbano segnalare la perdita, il riacquisto o il mantenimento nel tempo dei requisiti;
  - proporre altresì che l'esclusione dall'EVG sia riferita alle specifiche tipologie di gas naturale e modalità di approvvigionamento, in funzione della perdita dei corrispondenti requisiti previsti ovvero che il mantenimento dei soli requisiti previsti per l'attività di vendita tramite reti isolate possa permettere all'impresa l'iscrizione all'EVG per tale attività; parimenti che le imprese possano presentare domanda per la vendita nell'ambito delle sole reti isolate anche entro due anni da tale esclusione nel caso questa sia avvenuta per l'assenza di requisiti specifici per la vendita tramite reti di distribuzione interconnesse alle reti di trasporto;
  - adottare successivamente all'aggiornamento dell'Elenco vigente eventuali disposizioni nel caso sia necessario assicurare adeguati flussi informativi, nell'ambito del SII, coerenti con i requisiti che saranno adottati, prima della loro applicazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 70/2024/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 11 imprese operanti nella vendita o nella distribuzione di gas naturale o loro associazioni;
- tutti i partecipanti hanno rappresentato apprezzamento degli intendimenti e dell'approccio adottato dall'Autorità, condividendone molti degli aspetti espressi tra cui di individuare requisiti analoghi a quelli già previsti per il settore elettrico, seppure un'impresa abbia espresso perplessità in merito all'efficacia di elenchi regolati da criteri non sufficientemente selettivi;
- i partecipanti condividono altresì l'intenzione di rivedere i criteri e i requisiti attualmente vigenti, al fine di valutare se essi siano ancora rispondenti alle originarie finalità o coerenti con l'attuale assetto del settore del gas naturale;
- un'associazione esplicita la condivisione dell'intendimento dell'Autorità di prevedere che l'EVG riporti sia la tipologia di gas naturale che ciascuna impresa intende vendere sia la tipologia di approvvigionamento, distinguendo i casi in cui l'attività di vendita a clienti finali avviene tramite una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto oppure tramite reti isolate;

- alcuni operatori osservano, in generale, che ai fini della permanenza nell'EVG non si dovrebbe tenere conto delle sanzioni eventualmente comminate alle imprese di vendita, in quanto tali sanzioni sono già adeguatamente commisurate all'infrazione riscontrata e rese note al mercato e che le imprese di maggiori dimensioni tipicamente ne sono maggiormente esposte rispetto a quelle con meno clienti serviti;
- per quanto riguarda i requisiti tecnici:
  - tutti i partecipanti condividono le forme societarie che si intende prevedere, che peraltro sono le medesime già identificate per il settore elettrico;
  - alcuni soggetti osservano che in molti casi le descrizioni dell'attività di vendita attualmente riportate nell'oggetto sociale delle imprese potrebbero essere generiche e più ampie rispetto a quanto delineato in consultazione e, in particolare, non declinare con precisione le tipologie di gas naturale; alla luce di ciò suggeriscono la possibilità di mantenere le attuali formulazioni per le imprese esistenti, anche se riportanti solo in generale l'attività di vendita ai clienti finali; uno di essi suggerisce, in alternativa, di prevedere un tempo maggiore (fino a 18 mesi) per l'adeguamento dello statuto societario;
- in merito ai requisiti di onorabilità, alcuni operatori ritengono che la loro applicazione debba essere limitata alle sole imprese del gruppo che svolgono attività di direzione e coordinamento rispetto alle imprese di vendita, anche tenendo conto delle precisazioni del Ministero riferite all'analogo requisito vigente per l'EVE, mentre un'impresa, al contrario, ne ritiene opportuna l'estensione a tutte le imprese del gruppo;
- tutti i partecipanti condividono il requisito finanziario proposto dall'Autorità in tema di capitale sociale minimo delle imprese, anche in considerazione del fatto che ciò consente di adeguarsi a quanto già previsto per il settore elettrico;
- in merito al requisito finanziario correlato all'attivazione del servizio di *default* trasporto:
  - quasi tutti gli operatori condividono quanto proposto dall'Autorità e alcuni di essi non ritengono di proporre ulteriori requisiti o suggerimenti;
  - due associazioni di imprese, nel condividere gli intendimenti dell'Autorità, auspicano anche l'introduzione di un criterio di proporzionalità affinché sia prevista una soglia minima dell'ammontare delle fatture di trasporto sotto la quale le inadempienze, pur comportando l'attivazione del servizio di *default* trasporto, non siano rilevanti ai fini della permanenza delle imprese nell'EVG; ciò al fine di tenere conto maggiormente della significatività dei ritardi di pagamento e di alleggerire le valutazioni in capo al Ministero;
  - un'associazione non condivide invece che la condizione per la permanenza nell'EVG che il servizio di *default* trasporto non sia attivato per almeno due volte in dodici mesi in quanto ritiene che tale attivazione potrebbe essere determinata anche da altre motivazioni diverse dall'inadempimento e sembra auspicare invece criteri esclusivamente correlati alle dirette responsabilità delle stesse imprese;
  - diversi partecipanti alla consultazione suggeriscono, in aggiunta ai requisiti proposti dall'Autorità, di tenere conto anche della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione o di prevedere anche un criterio che intercetti i casi di attivazione dei servizi di ultima istanza nei casi di risoluzione

del contratto di distribuzione per inadempimento da parte dell'utente della distribuzione di cui si serve l'impresa di vendita. In merito a quest'ultimo aspetto, alcuni operatori propongono di stabilire una percentuale minima dei punti serviti dal singolo utente presso cui siano attivati i servizi di ultima istanza in un periodo determinato, sotto la quale il criterio non si applichi;

- a differenza di quanto al precedente alinea, altri operatori non ritengono necessari ulteriori requisiti finanziari o condividono esplicitamente invece che non sia opportuno prevedere un requisito di regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione, anche in quanto ciò potrebbe non tenere conto adeguatamente del processo di revisione del CRDG in atto;
- un'impresa e un'associazione propongono di applicare tale requisito anche ai casi di vendita ai clienti finali alimentati per il tramite del c.d. trasporto su gomma, in particolare per quanto riguarda la regione Sardegna, prevedendo in particolare di valutare l'inadempimento nei confronti del distributore, nei termini di ritardati o mancati pagamenti oppure di mancata presentazione o adeguamento delle garanzie previste. Facendo riferimento alla medesima regione Sardegna, invece, un'altra impresa condivide l'esclusione di tale requisito per le imprese di vendita alimentate tramite reti isolate sostenendo che la regolazione dei servizi di ultima istanza in tali casi comporta di fatto che l'impresa di vendita garantisca la continuità della fornitura in assenza di indennità;
- gli operatori, infine, hanno evidenziato la condivisione pressoché totale delle intenzioni dell'Autorità in merito agli aspetti procedurali delineati nel documento per la consultazione. Oltre a ciò:
  - un'impresa propone di limitare il tempo a disposizione delle imprese di vendita già operanti e iscritte all'Elenco vigente per adeguare il proprio capitale sociale e la forma societaria che dovessero definiti in esito al processo di revisione in parola, proponendo che sia pari a sei mesi, anziché ai dodici delineati in consultazione;
  - un'impresa e un'associazione propongono che il SII trasmetta alle imprese di vendita la segnalazione della necessità, ogni tre anni, di confermare al Ministero il permanere dei requisiti mediante autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi ove ciò sarà previsto. Entrambe propongono anche di prevedere un periodo di tempo, una volta all'anno, in cui le imprese possano trasmettere al Ministero l'aggiornamento di alcuni dati aziendali utili o necessari per l'EVG, quali tipicamente la sostituzione delle figure apicali;
  - altri soggetti ritengono utile prevedere un flusso informativo, per il tramite del SII, atto a informare le imprese di distribuzione dei procedimenti di esclusione adottati nei confronti delle imprese di vendita.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- proporre tempestivamente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica condizioni, criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco dei venditori

di gas naturale, ai sensi delle modifiche intervenute al decreto legislativo 164/2000, per effetto dell'articolo 9 della legge concorrenza 2022, e nell'ambito della più generale funzione di cui all'articolo 2, comma 12, lettere *b*) e *d*), della legge 481/95, tenendo conto degli orientamenti presentati dall'Autorità con il documento per la consultazione 70/2024/R/gas ai soggetti interessati e delle osservazioni pervenute in merito.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- come condiviso anche dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione, proporre requisiti di inclusione all'EVG tenendo conto anche di quelli attualmente vigenti, disposti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011, e indicando quali siano ancora del tutto rispondenti alle originarie finalità o coerenti con l'attuale assetto del settore del gas naturale e quali invece siano oggetto di proposta di sostituzione o di superamento;
- prevedere requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese di vendita ai clienti finali di gas naturale che siano analoghi ai corrispondenti previsti per il settore elettrico, tenendo comunque conto delle specificità del settore gas rispetto a quello elettrico, nonché di alcune osservazioni pervenute;
- confermare l'intendimento di proporre che l'EVG riporti le forme di gas naturale oggetto dell'attività di vendita ai clienti finali dalle imprese iscritte e che l'autorizzazione rilasciata sia riferita, distintamente, alla vendita di gas naturale tramite una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto o tramite reti isolate;
- confermare di prevedere requisiti differenziati (e in particolare: più semplificati) per le imprese che intendano acquisire l'autorizzazione alla vendita di gas naturale esclusivamente tramite reti isolate;
- non dare seguito alle osservazioni ricevute da alcuni operatori in merito alle conseguenze sulla permanenza nell'EVG delle sanzioni eventualmente comminate alle imprese in quanto tale aspetto è stato disciplinato dal legislatore con la nuova formulazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 164/2000, disposta dall'articolo 9 della legge concorrenza 2022, che esclude automatismi in quanto prevede l'avvio di un "*procedimento speciale*" in capo al Ministero, peraltro già disciplinato per l'EVE; il medesimo aspetto potrà comunque essere oggetto di ulteriore approfondimento per la definizione degli aspetti attuativi più opportuni nel tavolo di lavoro interistituzionale la cui costituzione è stata già avviata dal Ministero;
- in merito ai requisiti tecnici, confermare gli aspetti prospettati nel documento per la consultazione afferenti, in particolare, alle forme societarie e alle attività riportate nell'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese, proponendo in particolare che:
  - l'attività di vendita di gas naturale sia declinata coerentemente con la tipologia di gas naturale oggetto di vendita ai clienti finali e con la modalità di approvvigionamento, secondo quanto richiamato sopra;

- le imprese di vendita già iscritte all'Elenco vigente alla data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che sarà promulgato in esito alla revisione prevista dalla legge concorrenza 2022 possano derogare all'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto depositato della tipologia di gas naturale oggetto dell'attività di vendita, accogliendo con ciò alcune osservazioni pervenute in quanto tale aspetto è già previsto in termini generali dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 e quindi già ottemperato sostanzialmente dalle imprese operanti;
- confermare che ciascuna impresa debba servire almeno un cliente finale in dodici mesi, qualora l'attività di vendita avvenga per il tramite di una rete di distribuzione interconnessa alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, prevedendo al contempo la verifica di tale condizione da parte del SII, analogamente a quanto previsto per l'EVE;
- per quanto riguarda i requisiti tecnici attualmente previsti dall'Elenco vigente, confermare le intenzioni, condivise dagli operatori, di proporre:
  - il mantenimento delle vigenti disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011 in merito ai casi di *“consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati”* e di soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione e di vendita nell'ambito di *“reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione”*;
  - l'iscrizione all'EVG delle restanti imprese di distribuzione autorizzate dal Ministero a svolgere l'attività di vendita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 164/2000;
  - la rimozione dai requisiti per l'inclusione e la permanenza nell'EVG degli aspetti relativi alla verifica del rispetto dell'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 29 dicembre 2011 e alla valutazione e alla descrizione della struttura organizzativa delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, per i motivi già dettagliati nel documento per la consultazione;
- in merito ai requisiti di onorabilità, confermare le disposizioni presentate in consultazione, coerenti con il dettato normativo riferito al settore elettrico anche tenendo conto delle indicazioni fornite agli operatori da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul proprio sito *internet* nell'ambito dell'EVE che puntano l'attenzione alle imprese di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, osservando anche che permane il vincolo a non presentare iscrizione all'EVE per due anni nel caso di esclusione di una società di vendita; al fine di prevenire comportamenti opportunistici quali il sistematico trasferimento dei punti all'interno del gruppo societario, al contempo, si ritiene opportuno prevedere che tali requisiti debbano essere rispettati da tutte le imprese di vendita del medesimo gruppo, affinché tale requisito sia maggiormente efficace;
- in merito ai requisiti finanziari, anche tenendo conto di alcuni spunti emersi nella fase di consultazione, prevedere di:
  - confermare che le imprese di vendita che operano nell'attività di vendita di gas naturale tramite una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto

- debbano avere un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 100.000 euro;
- proporre l'espunzione della necessità di presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni e di dimostrare di poter finanziare l'acquisto di gas naturale attualmente prevista dall'Elenco vigente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2011;
  - confermare altresì i tre indicatori presentati nel documento per la consultazione finalizzati alla *performance* e all'adempimento dei pagamenti dell'impresa di vendita - o degli utenti della distribuzione e del bilanciamento di cui essa si serve - e di proporre quindi che il venire meno di anche una sola delle seguenti condizioni sia sufficiente per l'avvio del procedimento di esclusione dall'EVG;
    - o non sia attivato – nei confronti dell'impresa di vendita ovvero dell'utente della distribuzione di cui essa si serve – il servizio di *default* trasporto per via della risoluzione di contratti di trasporto per inadempimento degli utenti del bilanciamento (ovvero: la stessa impresa di vendita o l'utente a cui essa è collegata) per 2 o più volte in 12 mesi (scorrevoli), indipendentemente dai punti di interconnessione (tra reti di trasporto e di distribuzione) in cui il medesimo servizio di *default* trasporto sia attivato;
    - o non siano attivati i servizi di ultima istanza, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di *default* trasporto da parte del medesimo utente della distribuzione per 2 o più volte in 24 mesi (scorrevoli);
    - o non siano attivati i servizi di ultima istanza ai sensi della deliberazione 138/2004, articolo 25, comma 1, nel caso non siano stati pagati gli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta del servizio di *default*;
  - non accogliere quindi la richiesta pervenuta da un'associazione in merito alla possibilità di introdurre una soglia minima dell'ammontare delle fatture di trasporto sotto la quale le inadempienze, pur comportando l'attivazione del servizio di *default* trasporto, non siano rilevanti ai fini della permanenza nell'EVG: ciò sia in quanto si intende limitare in generale l'insorgenza di oneri non recuperabili in capo al Sistema sia per analogia con quanto è stato previsto per l'EVE. Nel settore elettrico, infatti, i criteri di significatività che sono stati disposti non sono legati all'importo delle fatture non correttamente saldate ma alla ripetizione delle inadempienze;
  - proporre un'ulteriore condizione, accogliendo alcune osservazioni pervenute e prevedendo che costituisca condizione per l'avvio della procedura di esclusione dall'EVG da parte del Ministero anche l'attivazione dei servizi di ultima istanza per la risoluzione del contratto di distribuzione a seguito di inadempienza dell'impresa di vendita (o dell'utente della distribuzione di cui essa si serve) per almeno due volte in 24 mesi (scorrevoli), in quanto anche tale evenienza potrebbe comportare, in taluni casi, oneri a carico del Sistema nell'ambito della remunerazione tariffaria delle imprese di distribuzione;

- confermare che le quattro condizioni per la permanenza nell'EVG di cui sopra possano essere applicate alle sole imprese che operano nella vendita tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto, e quindi che non si applichino a quelle che operano unicamente tramite reti isolate;
- non introdurre invece criteri o indicatori direttamente correlati alla puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione, tenendo conto degli aspetti che si intendono introdurre o aggiornare nell'ambito della revisione in atto della disciplina del CRDG, anche al fine di aumentare la solidità complessiva del sistema delle garanzie e dei pagamenti;
- non prevedere di proporre ulteriori requisiti da applicarsi nei contesti ove la distribuzione del gas naturale non avvenga tramite rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto, tenendo conto sia delle motivazioni di cui all'alinea precedente sia delle considerazioni espresse da un'impresa in merito alla garanzia della continuità della fornitura in tali contesti;
- non accogliere, tra i requisiti che si intende proporre al Ministro in questo ambito, considerazioni in merito a condotte non corrette in quanto, come per il settore elettrico, esse sono oggetto dell'attività istruttoria e sanzionatoria da parte delle Autorità competenti e, come tali, oggetto delle valutazioni da parte del Ministero;
- confermare di proporre le disposizioni presentate nel documento per la consultazione in merito alle procedure per l'iscrizione, la permanenza o la cancellazione delle imprese di vendita, rimandando ai provvedimenti dell'Autorità successivi alla approvazione del decreto, da adottarsi entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, per quanto riguarda gli aspetti legati alla condivisione delle informazioni necessarie tra gli operatori, il SII e il Ministero per l'avvio dei procedimenti di esclusione in capo agli uffici di quest'ultimo

## **DELIBERA**

1. di presentare la proposta al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, riportata in Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 164/2000 come modificato dall'articolo 9 della legge concorrenza 2022;
2. di tramettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*